



Repubblica di Lumenaria

Legge Costituzionale n. 2/21 del 7 Luglio 2021 - Norme complementari dell'articolo 23 della Costituzione

Articolo 1

1. Nel caso in cui un senatore eletto si assenti per tre volte, nell'arco della legislatura, dalla convocazione di una procedura di voto, non giustificando tale assenza all'Ufficio di Presidenza del Senato, è dichiarato decaduto dalla sua carica.
2. La Presidenza del Senato, dopo aver accertato la decadenza del senatore assente, avvia la procedura per la convocazione di elezioni suppletive, a norma di legge.